

- (7) Una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; la sua richiesta è stata pertanto respinta.
- (8) Un'altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo di inchiesta. La sua richiesta è stata pertanto respinta, non sussistendo la prima delle condizioni indicate.
- (9) Gli elementi di prova forniti dagli altri tre produttori esportatori cinesi sono ritenuti sufficienti a dimostrare la loro rispondenza alle condizioni stabilite nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (pari all'8,4 % per le società cinesi) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.

- (10) I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

- (11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società	Città
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory	Huizhou
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd.	Nanan

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2009.

Per il Consiglio
 Il presidente
 P. NEČAS

